

SCHEMA DI Contratto attuativo
tra
il Soggetto coordinatore della rete di ospitalità diffusa
nel Comune di Palù del Fersina - Palai en Bersntol
e il Proprietario di ciascun Immobile

nell'ambito del progetto denominato
"La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi"
in ordine all'attuazione della
Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1
per l' "Attrattività dei Borghi" Linea A a finanziamento PNRR.

CUP: D62I22000010007

NOTE:

Il presente schema deve essere modificato e adattato alle necessità delle Parti, nel rispetto di:

- *quanto previsto negli atti indicati in premessa, compresi gli impegni assunti dal Soggetto coordinatore con l'invio della Proposta formulata per la partecipazione alla procedura a evidenza pubblica e composta da Proposta tecnico-organizzativa e offerta economica (Allegati A.3.1 e A.3.2), che costituisce obbligazione contrattuale;*
- *degli obblighi di legge.*

Le Parti hanno facoltà di integrare gli articoli del presente schema, che costituiscono prescrizione minima e non modificabile, con ulteriori previsioni per la disciplina dei reciproci rapporti.

Il Contratto attuativo dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti.

TRA:

(Proprietario dell'Immobile),

sig./ra, codice fiscale nato/a a il giorno e domiciliato/a in, via, n. *(inserire i dati identificativi e di domicilio del Proprietario dell'Immobile)*

e

(Soggetto coordinatore),

denominazione con sede in, via, n. codice fiscale e partita I.V.A. n. *(inserire i dati identificativi del Soggetto coordinatore)*

rappresentato da:

sig./ra, codice fiscale nato/a a il giorno il/la quale interviene ed agisce nella qualità di *(inserire il ruolo)* di suddetto Soggetto coordinatore;

PREMESSO CHE

- l'articolo 2 *quater*, comma 2 della legge provinciale n. 18 del 2021, "Disposizioni connesse all'attuazione del progetto PNRR "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi"", dispone quanto segue: "Nell'ambito delle risorse del PNRR, per gli interventi di ospitalità diffusa e riqualificazione di edifici privati per residenti effettuati in attuazione del progetto "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", interventi 2.1 "Attrattività dei borghi" - M1.C3 investimento 2.1 - linea di azione A, finanziato con le risorse del PNRR, le agevolazioni previste dall'articolo 72 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono concesse con le intensità di aiuto stabilite dai rispettivi bandi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. In relazione agli interventi di ospitalità diffusa, la Provincia può individuare, nella concessione delle agevolazioni, gli obblighi e i vincoli necessari o opportuni per assicurare la partecipazione dell'offerta ricettiva svolta con l'immobile oggetto di finanziamento ad una rete di ospitalità diffusa, nel rispetto degli obiettivi del progetto. Con deliberazione della Giunta provinciale sono

definiti i requisiti della rete di ospitalità diffusa e dell'offerta turistica, per assicurare la qualità delle medesime”;

- a tal fine, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 563 di data 22 aprile 2024 si è proceduto all'approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale per l'ospitalità diffusa del progetto BORGO - Palù del Fersina ed alla successiva pubblicazione;
- all'esito di tale procedura sono stati ammessi al previsto finanziamento numero dieci domande aventi ad oggetto interventi di riqualificazione di altrettanti Immobili da destinare, successivamente, alla rete di ospitalità diffusa;
- conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 8, lettera l) del citato Avviso, i beneficiari del finanziamento si sono impegnati a garantire che il bene oggetto di riqualificazione sia preservato e messo a disposizione del pubblico mediante sottoscrizione di formale atto d'obblighi con un Soggetto coordinatore per almeno dieci (10) anni, al fine di assicurarne la partecipazione alla rete di ospitalità diffusa;
- a tal fine, la Provincia autonoma di Trento ha indetto una specifica procedura a evidenza pubblica per selezionare un Soggetto coordinatore (di seguito Soggetto coordinatore) della rete di ospitalità diffusa nel territorio del Comune di Palù del Fersina – Palai en Bersntol con cui stipulare un Accordo quadro avente ad oggetto la disciplina dei termini e delle condizioni dei servizi che dovranno essere prestati nei confronti dei Proprietari degli Immobili da destinare alla rete di ospitalità diffusa;
- in particolare, con il citato Accordo quadro si ritiene di attuare la prevista rete di ospitalità diffusa demandando ad un soggetto, appositamente selezionato e in possesso di specifiche competenze, lo svolgimento di servizi minimi obbligatori, nonché di servizi aggiuntivi e/o accessori in favore dei Proprietari degli Immobili garantendo, quindi, una maggiore efficienza nell'interazione fra questi ultimi e il mercato, nonché una maggiore qualità nei servizi prestati e favorendo, al contempo, una razionalizzazione di tali servizi a seguito dell'aggregazione della domanda;
- all'esito dell'indetta procedura a evidenza pubblica l'aggiudicatario vincitore è risultato il Soggetto coordinatore sopra indicato, che ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel Bando pubblicato e nei relativi allegati e nella Proposta formulata, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti in favore dei Proprietari degli Immobili;

- il citato Accordo quadro è stato sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e il Soggetto coordinatore, in data *(inserire data di stipula ed estremi dell'atto)*;
- in applicazione di quanto sopra esposto e stabilito nel citato Accordo quadro, il Soggetto coordinatore e i Proprietari degli Immobili sono tenuti a sottoscrivere specifici Contratti attuativi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo quadro stesso.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

Nell'ambito del presente Contratto attuativo si intende per:

- **Accordo quadro:** l'accordo, nonché i documenti ivi richiamati, concluso tra la Provincia autonoma di Trento e il Soggetto coordinatore con lo scopo di stabilire le condizioni relative ai Contratti attuativi per tutta la durata dei medesimi e gli altri obblighi del Soggetto coordinatore;
- **Contratto attuativo:** il presente contratto stipulato tra il Soggetto coordinatore e il Proprietario dell'Immobile avente ad oggetto la prestazione di servizi nel rispetto dei criteri, delle modalità e dei termini indicati nel medesimo Contratto attuativo, nell'Accordo quadro, nel Bando di selezione e relativi allegati e nella Proposta formulata dal Soggetto coordinatore per la partecipazione alla selezione;
- **Proprietario dell'Immobile:** il soggetto che ha beneficiato del finanziamento pubblico secondo la determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio n. 11821 del 31 ottobre 2024 e eventuali ss.mm. "PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1 - Linea di azione A - progetto Borgo - Palù del Fersina - la forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi - intervento 15 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale per l'ospitalità diffusa"- individuazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento - CUP D62122000010007" e che ha sottoscritto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dalla Provincia autonoma di Trento;
- **Immobile:** il bene oggetto dell'intervento di riqualificazione;

- **Soggetto coordinatore:** il soggetto aggiudicatario della procedura di cui al "Bando pubblico per la selezione del Soggetto coordinatore della rete di ospitalità diffusa nel Comune di Palù del Fersina – Palai en Bersntol" che ha sottoscritto l'Accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a eseguire i singoli Contratti attuativi.
- **Bando di selezione (Bando):** il documento e i relativi allegati con cui è stata disciplinata la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'esecuzione dei singoli Contratti attuativi.
- **Proposta:** la proposta formulata dal Soggetto coordinatore per la partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui in premessa e composta da Proposta tecnico-organizzativa e offerta economica;
- **Proposta tecnico - organizzativa:** la proposta tecnica formulata dal Soggetto coordinatore nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa;
- **Offerta economica:** la proposta economica formulata dal Soggetto coordinatore nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa;
- **Commissione di intermediazione:** la commissione offerta dal Soggetto coordinatore per lo svolgimento dei servizi minimi nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa.

Articolo 2 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 3 Identificazione e categorizzazione dell'Immobile

1. L'Immobile oggetto delle attività descritte nel presente Contratto attuativo è sito in, via, n., catastalmente individuato sub p.ed. in P.T. C.C. *(inserire i dati identificativi dell'Immobile)*.
2. L'Immobile sopraindicato si colloca *(inserire i riferimenti alla categoria e/o alla/e fascia/e di prezzo in cui l'Immobile è classificato, con riferimento alle modalità e ai criteri di classificazione formulati dal Soggetto coordinatore)*.

Articolo 4

Oggetto del Contratto attuativo

1. Il presente Contratto attuativo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo quadro, nel Bando di selezione e nella Proposta formulata, regolano la prestazione dei servizi da parte del Soggetto coordinatore in favore del Proprietario dell'Immobile.
2. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto attuativo, nell'Accordo quadro, nel Bando di selezione e nella Proposta formulata dal Soggetto coordinatore.

Articolo 5

Efficacia, durata del Contratto e periodi di gestione

1. Il presente Contratto attuativo è efficace dalla data di sottoscrizione e sino al termine di durata dell'Accordo quadro, così come previsto dall'articolo 4 del citato Accordo quadro.
2. *(specificare eventuali modalità con cui il Contratto attuativo può essere aggiornato o integrato, nel rispetto delle condizioni previste nel Bando di selezione, nell'Accordo quadro e nella Proposta del Soggetto coordinatore.)*
3. Ogni anno, il Soggetto coordinatore avrà la gestione esclusiva delle locazioni turistiche dell'Immobile per almeno nove mesi, anche non consecutivi.
4. I periodi di gestione esclusiva dell'Immobile da parte del Soggetto coordinatore includono obbligatoriamente i mesi di: gennaio, febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre.
5. La gestione dei mesi rimanenti, soggetti a definizione puntuale tra le Parti, viene stabilita come segue:
 - a. periodi di gestione esclusiva da parte del Soggetto coordinatore concordati tra le Parti per il raggiungimento dei nove mesi minimi previsti al terzo comma:
(specificare in quali periodi il Soggetto coordinatore gestisce in maniera esclusiva l'Immobile¹). Tali periodi saranno soggetti alle medesime condizioni previste per le mensilità obbligatorie di cui al quarto comma;
 - b. *(se presenti)* periodi di gestione esclusiva da parte del Soggetto coordinatore concordati tra le Parti ulteriori rispetto ai nove mesi minimi previsti al terzo comma:
(specificare in quali periodi ulteriori rispetto ai nove mesi minimi il

¹ Si possono indicare mensilità intere oppure suddividere le mensilità previste in periodi inferiori, considerando un mese come unità o come somma di periodi inferiori, anche non consecutivi. Esempio: un mese può essere indicato come "Marzo (dal 01/03 al 31/03)", come "Aprile-Maggio (dal 01/04 al 15/04 e dal 01/05 al 15/05), oppure come "Marzo dal 01/03 al 15/03 e Aprile dal 15/03 al 30/03".

Soggetto coordinatore gestisce in maniera esclusiva l'Immobile²). Tali periodi saranno soggetti alle medesime condizioni previste per il periodo obbligatorio;

- c. *(se presenti)* periodi di gestione/uso esclusivo del solo Proprietario (nel rispetto di quelli obbligatori):
(specificare in quali periodi il Proprietario mantiene la gestione esclusiva dell'Immobile³).

Articolo 6

Gestione del Contratto attuativo

1. Entro dieci giorni dalla data di stipula del presente Contratto attuativo, il Soggetto coordinatore nomina e contestualmente comunica al Proprietario dell'Immobile il proprio rappresentante nelle figura di Responsabile del Contratto attuativo per l'erogazione dei servizi che dovrà essere operativo a decorrere dalla data di nomina.
2. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto attuativo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dal Proprietario dell'Immobile.

Articolo 7

Obblighi del Soggetto coordinatore

1. Il Soggetto coordinatore si impegna a prestare in favore del Proprietario dell'Immobile i servizi minimi di seguito indicati *(ove necessario, specificare le modalità previste o quanto altro utile alla definizione puntuale degli accordi)*:
 - a. curare la **promozione degli Immobili** attraverso i propri strumenti offline e online (sito web, canali digitali, etc.);
 - b. svolgere **attività di marketing turistico** finalizzata a valorizzare e a inserire l'offerta ricettiva all'interno e in armonia con la più ampia offerta della destinazione;
 - c. curare la **commercializzazione e la vendita dei soggiorni** a scopo turistico attraverso propri strumenti informatici (sito web, canali digitali, sistemi di prenotazione, etc.), tra cui:

² Si possono indicare mensilità intere oppure periodi inferiori, della durata desiderata.

³ Si possono indicare mensilità intere oppure periodi inferiori, della durata desiderata.

- formulare, ed eventualmente aggiornare, la classificazione degli Immobili di cui all'articolo 3 comma 2;
 - fungere da **intermediario esclusivo e obbligatorio nei contratti di locazione turistica** nei periodi indicati all'articolo 5 comma 5 lettere a. e b.;
- d. garantire l'**accoglienza turistica** (check-in/check-out, informazione in ingresso) *(specificare le modalità di erogazione previste. Se il servizio viene svolto dal Proprietario specificare l'importo dell'eventuale riduzione della commissione di cui al comma successivo, sino ad un massimo dell'1%, e integrare con relativa specifica gli obblighi del Proprietario all'articolo 9);*
- e. fornire, su sua richiesta, **informazione e assistenza all'ospite durante il soggiorno** *(specificare le modalità di erogazione previste).*
2. Il Soggetto coordinatore si impegna a versare al Proprietario, con le modalità definite all'articolo 10, gli incassi generati, al netto della commissione di intermediazione del *(inserire importo percentuale della commissione)%* proposta nell'ambito della procedura di selezione di cui in premessa e dei costi per eventuali servizi aggiuntivi o servizi accessori di cui all'art. 8 erogati *(le modalità previste sono da specificarsi nell'articolo 10);*
3. Il Soggetto coordinatore si impegna a effettuare, con cadenza almeno semestrale, incontri con i Proprietari *(specificare le modalità previste)*. Nell'ambito di tali incontri potranno essere discussi anche aggiornamenti dei Contratti attuativi stipulati tra le Parti, purché nel rispetto di quanto previsto nel Bando di selezione, nell'Accordo quadro e nella Proposta del Soggetto coordinatore *(si ricorda che rimane non aumentabile l'importo della commissione di intermediazione)*.

Articolo 8

Servizi aggiuntivi e servizi accessori

1. *(eventuale)* Le Parti concordano come segue l'erogazione dei seguenti servizi aggiuntivi da parte del Soggetto coordinatore:
- (inserire i servizi, le modalità di richiesta, attivazione ed erogazione dei servizi aggiuntivi, il corrispettivo concordato per la prestazione di tali servizi, etc.) (vedi articolo 3 comma 4 del Bando pubblico per la selezione del Soggetto coordinatore della rete di ospitalità diffusa nel Comune di Palù del Fersina – Palai en Bersntol)*
2. *(eventuale)* Le Parti concordano come segue l'erogazione dei seguenti servizi accessori da parte del Soggetto coordinatore:
- (inserire i servizi, le modalità di richiesta, attivazione ed erogazione dei*

servizi accessori, il corrispettivo concordato per la prestazione di tali servizi, etc.) (vedi articolo 3 comma 5 del Bando pubblico per la selezione del Soggetto coordinatore della rete di ospitalità diffusa nel Comune di Palù del Fersina – Palai en Bersntol)

Articolo 9

Obblighi del Proprietario dell'Immobile

1. Il Proprietario si impegna a:
 - a. preservare e mettere a disposizione del pubblico l'Immobile per il tempo indicato all'articolo 5, primo comma, al fine di assicurare la partecipazione alla rete di ospitalità diffusa mediante sottoscrizione del presente Contratto attuativo;
 - b. garantire a proprie spese l'eventuale ulteriore dotazione di arredi, attrezzature, stoviglie e ogni genere di beni mobili di cui i Proprietari dovranno dotare gli Immobili, rispetto alla dotazione minima disciplinata dalla legge provinciale sulla ricettività turistica (Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7). Esempio di dotazione ulteriore è la presenza di tisane alle erbe alpine *(specificare la dotazione ulteriore e le modalità previste, ad esempio allegando al presente atto l'elenco relativo alla dotazione ulteriore prevista e un inventario dei beni presenti nell'Immobile che sarà sottoscritto da entrambe le Parti. Esempio di dotazione ulteriore è la presenza di tisane alle erbe alpine)*.
I costi per l'acquisto di eventuali dotazioni mancanti saranno da intendersi come a carico del Proprietario.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

1. Il Soggetto coordinatore si impegna a versare al Proprietario gli incassi generati, al netto della commissione di intermediazione del *(inserire importo percentuale della commissione)%* (vedi articolo 7) e dei costi per eventuali servizi aggiuntivi e/o servizi accessori erogati (vedi articolo 8) con le seguenti tempistiche e modalità *(specificare le tempistiche e modalità con cui il Soggetto coordinatore paga al Proprietario le somme dovute)*;
2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alla esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. La commissione di intermediazione di cui al comma 1 è stata determinata a proprio rischio dal Soggetto coordinatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e non è, pertanto, aumentabile,

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Nel caso di un Soggetto coordinatore in forma associata (*specificare come verranno gestite la fatturazione e il pagamento dei servizi prestati*).
5. In nessun caso il Soggetto coordinatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto attuativo.

Articolo 11

Modalità di gestione degli interventi di manutenzione

1. Relativamente a eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria il Proprietario si impegna a (*indicare le modalità e tempistiche con cui verrà comunicata da parte del Proprietario al Soggetto coordinatore la necessità di procedere ad un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'Immobile e i tempi di relativa esecuzione, ...*);
2. (*Eventuale in caso di affidamento al Soggetto coordinatore del servizio di manutenzione ordinaria*) Relativamente a eventuali interventi di manutenzione ordinaria il Soggetto coordinatore si impegna a (*inserire le modalità e tempistiche con cui verranno effettuate e comunicate eventuali manutenzioni, nel caso in cui rientrino tra i servizi accessori erogabili*).

Articolo 13

Penali

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile al Proprietario, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Proprietario applicherà al Soggetto coordinatore le penali di seguito descritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno:
 - a. (*Inserire importo o percentuale*) per inadempimento e/o difformità nell'esecuzione dei servizi minimi e/o dei servizi aggiuntivi e/o dei servizi accessori (*inserire eventuali specifiche, definizioni o termini utili a meglio delineare questo punto*);
 - b. (*Inserire importo o percentuale*) per ogni giorno di ritardo nel versamento al Proprietario degli incassi generati;
 - c. (*Se necessario, inserire eventuali altre casistiche*)
2. Nel caso in cui l'importo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% (dieci per cento) dell'importo annuo maturato dal Soggetto coordinatore a titolo di commissione di intermediazione e di servizi aggiuntivi e/o accessori, il Proprietario può procedere a dichiarare la risoluzione del

contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

3. Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 9 - Penali (*allineare la numerazione alla numerazione dell'atto protocollato*) del Contratto quadro.
4. Nell'ipotesi in cui il Proprietario non metta a disposizione del pubblico l'Immobile per il tempo indicato all'articolo 5, primo comma, al fine di assicurarne la partecipazione alla rete di ospitalità diffusa mediante sottoscrizione del presente Contratto attuativo si applica quanto previsto dall'articolo 16 dell'Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale per l'ospitalità diffusa INTERVENTO 15 del progetto BORGO - Palù del Fersina - la forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi nell'ambito del PNRR [M1.C3 - INVESTIMENTO 2.1.- linea di azione A] finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - CUP D62I22000010007, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 563 dd. 22 aprile 2024.
5. Nell'ipotesi in cui il Proprietario non provveda, a proprie spese, all'ulteriore dotazione di arredi, attrezzature, stoviglie e ogni genere di beni mobili rispetto alla dotazione minima disciplinata dalla legge provinciale sulla ricettività turistica - di cui all'articolo 5 comma 2 lettera e. del Bando - il Soggetto coordinatore procederà ad acquisire la dotazione necessaria il cui costo sarà posto a carico del Proprietario e detratto dagli incassi generati per la vendita dei soggiorni.

Articolo 14 **Risoluzione e recesso**

1. Il Proprietario potrà risolvere il presente Contratto attuativo in caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui ai Contratti attuativi da parte del Soggetto coordinatore, tale da compromettere la buona esecuzione dei servizi;
2. Nei casi di cui al comma 1 i Proprietari degli Immobili, per quanto di loro competenza, formuleranno la contestazione degli addebiti al Soggetto coordinatore assegnando un termine, tramite P.E.C., non inferiore a quindici giorni, ovvero a cinque giorni nei casi di urgenza, entro i quali quest'ultimo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Soggetto coordinatore abbia risposto, i Proprietari degli Immobili hanno la facoltà, per quanto di loro competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto attuativo con atto scritto comunicato al Soggetto coordinatore, nonché di procedere all'esecuzione in danno di quest'ultimo; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Qualora il Soggetto coordinatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dei Contratti attuativi, o risulti inadempiente anche a solo uno degli obblighi assunti, i Proprietari degli Immobili, per quanto di loro competenza, assegneranno, tramite P.E.C., un termine non inferiore a quindici giorni, ovvero a cinque nei casi di urgenza, entro i quali il Soggetto coordinatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Soggetto coordinatore, qualora l'inadempimento permanga, i Proprietari degli Immobili potranno risolvere i Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto attuativo non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
5. Qualora la Provincia autonoma di Trento eserciti la facoltà di recesso dall'Accordo quadro il Proprietario dell'Immobile potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo.
6. Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto coordinatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Proprietario dell'Immobile.
7. Le comunicazioni tra le Parti di cui ai commi precedenti devono essere trasmesse per conoscenza anche alla Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 15 **Forza maggiore**

1. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Soggetto coordinatore, il Proprietario, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati.

Articolo 16
Responsabilità civile

1. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo quadro, il Soggetto coordinatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Soggetto coordinatore quanto del Proprietario dell'Immobile o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 17
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il Soggetto coordinatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente Contratto, come previsto dall'Accordo quadro.

Articolo 18
Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Soggetto coordinatore e il Proprietario dell'Immobile, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 19
Riservatezza

1. Il Soggetto coordinatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, i Proprietari degli Immobili hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il singolo Contratto attuativo fermo restando che il Soggetto coordinatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ai medesimi.

_____, li _____

(per il Soggetto coordinatore)

Firma _____

(Il Proprietario)

Firma _____

Il sottoscritto (*inserire nominativo*) in qualità di legale rappresentante del "Soggetto coordinatore" dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole condizioni di seguito elencate:

Oggetto del Contratto attuativo (articolo 3), Efficacia, e durata del Contratto e periodi di gestione (articolo 4), Gestione del Contratto attuativo (articolo 5), Obblighi del Soggetto coordinatore (articolo 6), Servizi aggiuntivi e accessori (articolo 7), Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento (articolo 9), Penali (articolo 11), Risoluzione e recesso (articolo 12), Responsabilità civile (articolo 14), Foro competente (articolo 16), Trattamento dati personali (articolo 17).

_____, lì _____

(per il Soggetto coordinatore)

Firma _____